Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL 30 NOVEMBRE 1985:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi a posti di personale nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva.

(Da 6937 a 6942)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL 30 NOVEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78:

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973/1988 - 1ª emissione » sorteggiate il 5 novembre 1985.

OMAG, società per azioni, in Cassinetta di Lugagnano: Obbligazioni « 1979/1990 » sorteggiate il 31 ottobre 1985.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7% - 1973/1988 » sorteggiate l'8 ottobre 1985.

Indena, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni.

Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1985.

Gruppo finanziario edile, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1985.

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1985.

Domus Sad, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade 5,50 % - 1963/1988 » sorteggiate il 5 novembre 1985.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1985.

Delta, società per azioni, in Civitanova Marche: Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1985.

Le-Mar, società per azioni, in Casoria: Sorteggio di 230 obbligazioni effettuato l'8 novembre 1985.

Le-Mar, società per azioni, in Casoria: Sorteggio di 40 obbligazioni effettuato l'8 novembre 1985.

I.S.A., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1985.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1985.

Gatto costruzioni, società per azioni, in Catanzaro: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1985.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1972/1992 » sorteggiate il 21 ottobre 1985.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 10 % - 1976/1988 » sorteggiate il 21 ottobre 1985.

Comune di Milano: Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1973/1993 » sorteggiate il 21 ottobre 1985.

Finbassetti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 11 % - 1976/1985 » sorteggiate il 23 ottobre 1985.

Cigiemme, società per azioni, in Opera (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1985.

Nuova officina meccanica Neri, società per azioni, in Barberino di Mugello: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1985.

Cecchi Renato, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1985.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1985.

SMI - Società metallurgica italiana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 6 % - 1973/1988 » sorteggiate il 18 novembre 1985.

GIM - Generale industrie metallurgiche, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 6 % - 1973/1988 » sorteggiate il 18 novembre 1985.

Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1985.

San Marco leasing 2000, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1985.

La Cesenate - Conserve alimentari, società per azioni, in Cesena: Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1985.

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni « S.A.L.T. 6 % - 1965 » sorteggiate il 12 novembre 1985.

Inter American Development Bank (Banca Interamericana di Sviluppo), sede centrale Washington - District of Columbia: Obbligazioni « 6% - 1969/1989 » sorteggiate il 21 novembre 1985.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige all'avviso S-12469 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 188 del 10 agosto 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1985, n. 685.

Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che per effetto della imminente scadenza dei termini previsti dalla legge 25 gennaio 1985, n. 7, verranno contemporaneamente scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare numerosi imputati di gravi reati;

Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a modificare la disciplina vigente per salvaguardare più efficacemente le esigenze di tutela della collettività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermo è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale le parole: « ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 ».

Art. 3.

Gli ultimi quattro commi dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione sopravvenga taluna delle suddette esigenze.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma precedente, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è tale da far ritenere le misure previste dall'articolo 282 inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari di cui al nono comma, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove permanga o sopravvenga taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254 e la stessa non possa essere adeguatamente salvaguardata a mezzo dell'imposizione degli obblighi previsti dal nono comma. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura ».

Art. 4.

L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente.

« 282. (*Sottoposizione a prescrizioni*). — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.

Il giudice può, altresì, imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'ufficio di polizia al quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se prescritto dal giudice, l'orario nel quale sarà ivi quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni del luogo o dell'orario predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicati allo stesso ufficio.

Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'ufficio di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.

L'ordinanza che impone taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 281».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria, può concedere ugualmente la libertà provvisoria imponendo uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282 ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 291-*bis*. (*Modifica e revoca degli obblighi - Permessi*). — Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.

Quando risulta necessario per comprovati motivi di salute, per apprezzabili ragioni familiari, o per inderogabili esigenze di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni suddette, impartendo le disposizioni necessarie per assicurare un efficace controllo.

Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti ».

Art. 8.

Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che si sia dato alla fuga. Del fermo è data notizia, ai sensi dell'articolo 238, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente a disporre la cattura ».

Art. 9.

Il presente decreto in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1985, n. 686.

Approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 212, recante delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 16

REGOLAMENTO PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Art. 1.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione potrà eseguire in economia i seguenti servizi, entro il limite di lire 75.000.000, sempreché non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

1) *a)* acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili e materiale didattico vario;

b) spese per fornitura di energia elettrica, di acqua, di pulizia dei locali, di acquisto di oggetti di cancelleria, di trasporto e facchinaggio;

c) spese di riscaldamento;

2) piccola ovvero urgente manutenzione dei locali; riparazione di impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento;

3) *a)* acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico, audiovisivo e di laboratorio linguistico; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici;

b) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;

4) noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti;

5) spese per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici ecc., per recensioni libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze;

6) spese telefoniche, spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

7) *a)* spese per l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, nonché spese per pubbliche relazioni e rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

b) spese per medaglie e diplomi;

8) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature;

9) affitto di locali a breve termine e noleggio di mobili e strumenti, in occasione di espletamento di concorsi ed esami, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa di concorsi.

Art. 2.

Presso ciascuna sede decentrata della S.S.P.A. l'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi necessari è disposta dal direttore della sede, nei limiti distintamente fissati per ciascuna categoria di spesa da un decreto emesso annualmente dal direttore della Scuola, viste le proposte formulate dal comitato direttivo ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e nei limiti dei fondi assegnati.

A tal fine il direttore della sede, con formale provvedimento, incaricherà dell'esecuzione un funzionario della sede e nominerà, se la spesa disposta superi l'importo di L. 5.000.000, un funzionario per il collaudo.

In caso di assenza o impedimento del direttore della sede, le predette attribuzioni possono essere esercitate dal funzionario che riveste la qualifica di vicario.

Per la sede principale di Caserta della Scuola superiore le attribuzioni di cui ai commi precedenti sono devolute ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, all'uopo delegato dal direttore della Scuola. Restano ferme le competenze del dirigente titolare della divisione preposta agli affari amministrativi, per quanto concerne la firma dei mandati, gli ordini di accreditamento e la liquidazione delle spese.

Art. 3.

Le forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della fornitura renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 4.

Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal direttore della sede.

Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarata regolarmente eseguita dal funzionario richiedente.

Art. 5.

Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.

Art. 6.

Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze della amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore del consegnatario cassiere. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 7.

E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni.

A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o fornitore sia la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Visto, *il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 ottobre 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 150 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge finanziaria n. 887/1984, che all'art. 11 modifica l'art. 5 della sopracitata legge n. 80/1984;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale, fra l'altro, a valere sugli stanziamenti, di cui all'art. 5 della soprarichiamata legge n. 80/1984, come modificata dall'art. 11 della legge finanziaria n. 887/1984, vengono assegnate alle regioni Campania e Basilicata, rispettivamente, le somme di lire 640 miliardi e 160 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 139454 del 2 giugno 1984, con il quale, all'art. 2, vengono disposte le variazioni da introdursi — lire 150 miliardi, per il 1985 e lire 300 miliardi, per il 1986 — nel bilancio pluriennale al cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità ex art. 5 della legge n. 80/1984;

Vista la legge di bilancio n. 888/1984, per il 1985;

Ritenuto di dover impegnare, per l'esercizio 1985, a favore delle regioni Campania e Basilicata, quote proporzionali nella misura, rispettivamente, di lire 120 miliardi e di lire 30 miliardi, per il finanziamento dei rispettivi piani regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle regioni Campania e Basilicata sono impegnate, per l'esercizio 1985, rispettivamente, le somme di lire 120 miliardi e di lire 30 miliardi, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo di lire 150 miliardi graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 67

(7204)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° dicembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 10 anni, con godimento 1° dicembre 1985, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabili il 1° dicembre 1986, è pari al 14,20 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a 12 mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a 12 mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a 12 mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1986 e l'ultima il 1° dicembre 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1995.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 dicembre 1985 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 4 dicembre 1985, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del Tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;
taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1985
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 354

(7201)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1985.

Approvazione del modello di istanza per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità ed alle altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, recante, tra l'altro, modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e delle somme percepite in dipendenza di cessazione di rapporti di lavoro subordinato;

Visto l'art. 4, primo comma, della suindicata legge n. 482, che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della stessa legge, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data del 1° ottobre 1985;

Visto l'art. 4, secondo comma, della richiamata legge n. 482, che prevede la riliquidazione, ai sensi del precedente primo comma dello stesso articolo, delle indennità ed altre somme corrisposte anteriormente al 1° ottobre 1985, assoggettate a ritenuta diretta, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della ripetuta legge n. 482 che dispone in ogni caso la riliquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 4, dell'imposta dovuta sulle indennità ed altre somme indicate in detto comma, percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto il quinto comma dello stesso art. 4, cui il successivo art. 5 si richiama, che prevede la riliquidazione dell'imposta sull'indennità di fine rapporto e sulle altre somme ai sensi dei commi precedenti ad istanza di parte da presentare all'intendente di finanza;

Considerato che l'art. 4, quinto comma, dispone che la predetta istanza deve essere redatta in conformità al modello da approvare con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e che pertanto occorre provvedere all'approvazione del modello di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato modello di istanza per la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulle indennità e somme di cui alla lettera *e*) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. Il modello è posto in distribuzione gratuita presso le intendenze di finanza e gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

L'istanza di cui al precedente articolo può essere presentata solo con riguardo ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1° ottobre 1985 per i quali alla data medesima sia intervenuta la liquidazione definitiva, sempreché le relative somme siano state percepite tra il 1° gennaio 1980 ed il 30 settembre 1985, ovvero sia pendente giudizio avente per oggetto l'imposizione delle indennità e delle altre somme percepite.

Per ciascun rapporto di lavoro subordinato di cui sia intervenuta la cessazione anteriormente alla suddetta data e per il quale si chiede la riliquidazione dell'imposta deve essere presentata distinta istanza.

Art. 3.

L'istanza va redatta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatica e non è soggetta all'imposta di bollo.

Entrambi gli esemplari, debitamente compilati, devono essere presentati entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto esclusivamente a mezzo posta mediante plico raccomandato senza busta e senza avviso di ricevimento. La data di spedizione vale come data di presentazione.

Per gli eredi si applica il terzo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'istanza deve essere inviata all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per la ricezione della dichiarazione dei redditi, modelli 740 e 740/S, che indica le indennità e le somme relative ai rapporti di cui all'art. 2.

Per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del centro di servizio delle imposte dirette di Milano l'istanza va presentata all'intendenza di finanza di Milano; per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del centro di servizio delle imposte dirette di Roma l'istanza va presentata all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio delle imposte dirette di domicilio fiscale del soggetto istante alla data di scadenza del termine di presentazione di detta dichiarazione.

Se in dipendenza della cessazione di uno stesso rapporto di lavoro le indennità o somme sono state corrisposte in più volte ed in diversi periodi di imposta ed hanno conseguentemente formato oggetto di più dichiarazioni modelli 740 e 740/S, l'istanza deve essere presentata all'intendenza di finanza competente secondo i criteri indicati nei precedenti commi con riguardo alla dichiarazione relativa all'ultima delle predette corresponsioni.

Non danno luogo alla procedura di riliquidazione prevista dalla legge n. 482 le istanze presentate all'intendenza di finanza oltre il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

All'istanza deve essere allegata la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o ente erogante comprovante gli elementi indicati nel quadro G del modello, necessari per la riliquidazione dell'imposta.

Qualora detta documentazione non sia disponibile in tutto o in parte all'atto della presentazione, l'interessato può fare riserva di integrare l'istanza inviando la documentazione non allegata entro il 30 settembre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

MINISTERO DELLE FINANZE

istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle indennità di fine rapporto

(Legge 26 settembre 1985, n. 482)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ALL'INTENDENTE DI FINANZA DI:
....

QUADRO A LAVORATORE DIPENDENTE — compilare sempre				
Numero di codice fiscale				
Cognome				
Nome	Sesso	Data di nascita		
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.	
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono	
Via e numero civico			CAP	

QUADRO B EREDE	Codice titolo	Quota di spettanza		
Numero di codice fiscale				
Cognome				
Nome	Sesso	Data di nascita		
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.	
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono	
Via e numero civico			CAP	

Il sottoscritto, ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482, chiede la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle somme percepite soggette a tassazione separata, con rinuncia agli eventuali giudizi pendenti, in relazione al rapporto di lavoro iniziato il giorno |__|__| mese |__|__| anno 19|__|__|, cessato il giorno |__|__| mese |__|__| anno 19|__|__|

QUADRO C

SEZ. I — Dati relativi al datore di lavoro o ente erogante il trattamento di fine rapporto o indennità equipollente

Cognome o denominazione del datore di lavoro o ente erogante		Nome		Numero di codice fiscale	
Soltanto per le persone fisiche	Sesso	Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. di nascita
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico		

SEZ. II — Dati relativi all'ente erogante altre indennità

Cognome o denominazione ente erogante		Nome		Numero di codice fiscale	
Soltanto per le persone fisiche	Sesso	Data di nascita giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita		Prov. di nascita
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico		

QUADRO D Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi concernenti le indennità ed altre somme percepite

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Ufficio o Centro di servizio ove è stata presentata la dichiarazione dei redditi modello 740 o 740/s nella quale sono state indicate le indennità e altre somme percepite	Annotazioni
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Qualora sia stata presentata dichiarazione integrativa dei redditi (condono) per le indennità ed altre somme percepite, indicare di seguito il Centro di servizio di presentazione ....

QUADRO E **Dati relativi a ricorsi ed istanze di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Intendenza di finanza di	Annotazioni
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

QUADRO F **Dati relativi ad altri ricorsi nonchè a giudizi pendenti**

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Grado del contenzioso	Sede dell'organo giudicante	Annotazioni
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

QUADRO G **Dati per la riliquidazione**

Ai fini della riliquidazione il sottoscritto dichiara:

— che il periodo preso a base per la commisurazione delle indennità è di .... [37] mesi anni di cui convenzionale [38] mesi anni

— di aver percepito complessivamente L. [39] di cui
per trattamento di fine rapporto o indennità equipollente L. [40]
per altre indennità e somme.................................L. [41]

— che la **quota eccedente** relativa alla indennità calcolata in misura superiore ad una mensilità annua è di ....L. [42]

— che il rapporto di lavoro è stato a tempo parziale con una percentuale del .... [43] % per un periodo di [44] mesi anni

e allega N. .... documenti rilasciati dal datore di lavoro o ente erogante.

Data ....

Firma ....

Il sottoscritto, al fine di consentire la riliquidazione richiesta, si riserva di produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero di integrarla, in quanto parzialmente prodotta, entro il 30 settembre 1986.

Firma ....

esemplare per l'elaborazione automatica

MINISTERO DELLE FINANZE

Istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle indennità di fine rapporto

(Legge 26 settembre 1985, n. 482)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ALL'INTENDENTE DI FINANZA DI:
....

QUADRO A LAVORATORE DIPENDENTE — compilare sempre

Numero di codice fiscale				
Cognome				
Nome	Sesso	Data di nascita		
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.	
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono	
Via e numero civico			CAP	

QUADRO B EREDE — Codice titolo — Quota di spettanza

Numero di codice fiscale				
Cognome				
Nome	Sesso	Data di nascita		
Comune (o Stato estero) di nascita			Prov.	
Comune di residenza	Prov.	Pref.	Telefono	
Via e numero civico			CAP	

Il sottoscritto, ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482, chiede la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle somme percepite soggette a tassazione separata, con rinuncia agli eventuali giudizi pendenti, in relazione al rapporto di lavoro iniziato il giorno ⎣ ⎦ mese ⎣ ⎦ anno 19⎣ ⎦, cessato il giorno ⎣ ⎦ mese ⎣ ⎦ anno 19⎣ ⎦

QUADRO C

SEZ. I — Dati relativi al datore di lavoro o ente erogante il trattamento di fine rapporto o indennità equipollente

Cognome o denominazione del datore di lavoro o ente erogante		Nome		Numero di codice fiscale
Soltanto per le persone fisiche	Sesso	Data di nascita: giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. di nascita
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico	

SEZ. II — Dati relativi all'ente erogante altre indennità

Cognome o denominazione ente erogante		Nome		Numero di codice fiscale
Soltanto per le persone fisiche	Sesso	Data di nascita: giorno mese anno 1	Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. di nascita
Domicilio fiscale	Comune	Prov.	Via e numero civico	

QUADRO D Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi concernenti le indennità ed altre somme percepite

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Ufficio o Centro di servizio ove è stata presentata la dichiarazione dei redditi modello 740 o 740/s nella quale sono state indicate le indennità e altre somme percepite	Annotazioni
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Qualora sia stata presentata dichiarazione integrativa dei redditi (condono) per le indennità ed altre somme percepite, indicare di seguito il Centro di servizio di presentazione ....

QUADRO E Dati relativi a ricorsi ed istanze di cui agli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Intendenza di finanza di	Annotazioni
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

QUADRO F Dati relativi ad altri ricorsi nonchè a giudizi pendenti

N. ord.	Anno di percezione delle somme	Anno di presentazione	Grado del contenzioso	Sede dell'organo giudicante	Annotazioni
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

QUADRO G Dati per la riliquidazione

Ai fini della riliquidazione il sottoscritto dichiara:

— che il periodo preso a base per la commisurazione delle indennità è di .... [37] mesi anni di cui convenzionale [38] mesi anni

— di aver percepito complessivamente L. [39] di cui { per trattamento di fine rapporto o indennità equipollente L. [40]; per altre indennità e somme.................................L. [41] }

— che la quota eccedente relativa alla indennità calcolata in misura superiore ad una mensilità annua è di ....L. [42]

— che il rapporto di lavoro è stato a tempo parziale con una percentuale del .... [43] % per un periodo di [44] mesi anni

e allega N. .... documenti rilasciati dal datore di lavoro o ente erogante.

Data .... Firma ....

Il sottoscritto, al fine di consentire la riliquidazione richiesta, si riserva di produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero di integrarla, in quanto parzialmente prodotta, entro il 30 settembre 1986.

Firma ....

MINISTERO DELLE FINANZE

Istanza di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle indennità di fine rapporto

istruzioni per la compilazione

(Legge 26 settembre 1985, n. 482)

AVVERTENZE GENERALI

Il presente modello deve essere utilizzato per le istanze di riliquidazione, ai sensi della legge 26 settembre 1985, n. 482, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulle indennità ed altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporti di lavoro subordinato o del solo rapporto con l'ente erogante.

L'istanza può essere presentata relativamente a rapporti cessati anteriormente al 1° ottobre 1985 e per i quali, alla data medesima, sia intervenuta la liquidazione definitiva, sempreché le relative somme siano state percepite tra il 1° gennaio 1980 e il 30 settembre 1985, ovvero, sia pendente giudizio avente per oggetto l'imposizione delle indennità e delle altre somme percepite.

Devono essere presentate separate istanze per ciascun rapporto.

L'istanza, che non è soggetta all'imposta di bollo, va redatta in duplice esemplare, uno dei quali per l'elaborazione automatica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Entrambi gli esemplari, debitamente compilati, devono essere presentati esclusivamente a mezzo posta mediante plico raccomandato senza busta e senza avviso di ricevimento.

La data di spedizione vale come data di presentazione.

L'istanza deve essere inviata all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per la ricezione della dichiarazione dei redditi, modello 740 o 740/s, che contiene le indennità e le somme percepite in via definitiva in occasione della cessazione del rapporto.

Per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del Centro di servizio delle imposte dirette di Milano l'istanza va presentata all'Intendenza di finanza di Milano; per la dichiarazione dei redditi la cui ricezione è di competenza del Centro di servizio dell'imposte dirette di Roma l'istanza va presentata all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio delle imposte dirette di domicilio fiscale del soggetto istante alla data di scadenza del termine di presentazione di detta dichiarazione.

Se in dipendenza della cessazione di uno stesso rapporto di lavoro le indennità o somme sono state corrisposte in più volte ed in diversi periodi di imposta ed hanno conseguentemente formato oggetto di più dichiarazioni, modelli 740 o 740/s, l'istanza deve essere presentata all'Intendenza di finanza competente secondo i criteri indicati nei precedenti capoversi con riguardo alla dichiarazione relativa all'ultima delle predette corresponsioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

L'istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione del presente modello.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente sia deceduto nei quattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione della istanza, il termine è prorogato di sei mesi a favore degli eredi.

Non danno luogo alla procedura di riliquidazione le istanze presentate oltre i predetti termini.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

L'istanza prevede due quadri, destinati il primo (quadro A) ai dati identificativi del lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro o solo il rapporto con il soggetto erogante e il secondo (quadro B) ai dati relativi all'erede.

Il **quadro A** deve essere compilato in ogni caso, indicando quale residenza anagrafica quella del momento della presentazione dell'istanza, o, in caso di decesso del lavoratore dipendente, quella dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.

Il **quadro B** deve essere compilato, in aggiunta al quadro A, indicando nell'apposita casella (codice titolo) la qualità del richiedente secondo i seguenti codici:

— 1, soggetto che ha percepito le indennità e somme ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile qualora il lavoratore sia deceduto durante il rapporto di lavoro e non abbia percepito anticipazioni nel corso del rapporto;

— 2, soggetto di cui al precedente punto 1 qualora il lavoratore deceduto abbia percepito anticipazioni nel corso del rapporto;

— 3, erede del lavoratore dipendente nel caso in cui le indennità e somme siano state integralmente percepite dal lavoratore dipendente defunto;

— 4, erede del lavoratore dipendente nel caso in cui le indennità e somme siano state totalmente o parzialmente percepite dall'erede stesso.

Dovrà altresì essere indicata nella casella a ciò destinata la quota di spettanza.

Nel **quadro C**, sezione I, devono essere indicati i dati identificativi del datore di lavoro, ovvero, se diverso, dell'ente che ha provveduto alla erogazione del trattamento di fine rapporto o indennità equipollente.

Qualora in dipendenza della cessazione di un medesimo rapporto di lavoro siano state percepite somme da più soggetti, devono essere indicati gli estremi di tutti i soggetti eroganti utilizzando la successiva sezione II dello stesso quadro C e proseguendo eventualmente l'elencazione su un foglio aggiuntivo da allegare.

Nel caso in cui siano state percepite indennità o somme, corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogante (Fondo, Cassa di Previdenza, ecc.), gli estremi di detto soggetto devono essere indicati nella sezione II del quadro C. In tal caso in luogo delle date di inizio e cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere indicate le corrispondenti date relative al rapporto con il soggetto erogante.

Nel **quadro D** va indicato, in corrispondenza del relativo anno di percezione, l'Ufficio delle imposte o il Centro di servizio cui è stato presentato il modello 740 o 740/s nel quale sono state incluse le indennità o altre somme definitivamente percepite. Per le somme percepite nell'anno 1985 deve essere indicato unicamente l'anno di percezione.

Qualora siano state percepite anticipazioni o acconti relativi allo stesso rapporto di lavoro in anni diversi da quello della liquidazione definitiva, devono altresì essere indicati gli Uffici cui sono state presentate le dichiarazioni nelle quali detti acconti o anticipazioni sono stati inclusi.

Nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione integrativa di condono per le indennità e le altre somme oggetto dell'istanza deve essere indicato in calce al quadro il Centro di servizio al quale la dichiarazione integrativa è stata inviata.

I due successivi quadri E ed F riguardano i casi in cui pende controversia sulla tassazione delle indennità e delle somme oggetto della presente istanza.

Nel **quadro E** devono essere indicati i ricorsi e le istanze di rimborso presentati all'Intendenza di finanza ai sensi degli articoli 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il relativo anno di presentazione, nonché la sede dell'Intendenza di finanza stessa; il quadro va compilato anche se all'istanza ha fatto seguito un ricorso o un giudizio da indicare nel quadro successivo.

Nel **quadro F** deve essere specificato l'organo presso il quale pende il giudizio indicandone la sede e riportando nella colonna "grado del contenzioso" uno dei seguenti codici:

— 1, se pende ricorso presso la Commissione tributaria di 1° grado;

— 2, se pende ricorso presso la Commissione tributaria di 2° grado;

— 3, se pende ricorso presso la Commissione tributaria centrale;

— 4, se pende giudizio presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Nella colonna "anno di presentazione" va specificato l'anno d'inizio della pendenza presso l'organo indicato.

Per eventuali precisazioni circa gli elementi e dati forniti, possono essere utilizzati gli spazi riservati alle annotazioni.

Il **quadro G** è destinato a contenere i dati necessari per procedere alle operazioni di riliquidazione. Poiché detti dati non erano previsti dalla normativa previgente e perciò non risultano dai certificati mod. 102 a suo tempo allegati alle dichiarazioni dei redditi, gli stessi devono formare oggetto di specifica indicazione da parte dell'istante.

Tali dati possono essere desunti dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro o ente erogante in occasione della cessazione del rapporto; in tal caso la documentazione va allegata in originale o fotocopia all'istanza. Qualora la documentazione non sia in possesso dell'interessato, ovvero non sia sottoscritta dal datore di lavoro o ente erogante o infine non sia possibile desumerne con chiarezza ed integralmente i dati richiesti, l'interessato potrà rivolgersi al datore di lavoro o ente erogante al fine di ottenerla. In tale ipotesi, la documentazione, ove non sia disponibile in tempo utile per la presentazione dell'istanza, dovrà essere fatta pervenire alla stessa Intendenza di finanza cui l'istanza è stata diretta entro il 30 settembre 1986, facendo riferimento agli estremi di presentazione dell'istanza stessa. Ovviamente nel quadro G dovranno essere indicati unicamente i dati a conoscenza dell'interessato e dovrà essere compilata e sottoscritta la riserva, prevista dall'ultima parte del modulo, di far pervenire la documentazione.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale che, in questo ultimo caso, dovrà indicare la propria qualità.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 novembre 1985.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il secondo semestre 1983, per il primo e secondo semestre 1984, per il primo e secondo semestre 1985, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Vista la deliberazione 2 ottobre 1985, ratificata nella seduta del 24 ottobre 1985, con la quale il comitato esecutivo del C.E.R. ha determinato, per l'adeguamento del costo di costruzione per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, relativamente al secondo semestre 1983 e agli anni 1984 e 1985, l'applicazione del decreto ministeriale n. 1660 del 24 aprile 1982, rispettivamente, per il secondo semestre 1983 con un aggiornamento del 3% sul costo di costruzione già applicato per il primo semestre 1983 con decreto ministeriale 20 febbraio 1984, con le maggiorazioni in esso previste; per il primo semestre 1984 con un aggiornamento del 3,50% su quello del predetto semestre precedente; per il secondo semestre 1984 con un aggiornamento del 2,50%; per il primo semestre 1985 con un aggiornamento del 3%, e per il secondo semestre 1985 con un aggiornamento ulteriore del 3%, e sempre con le maggiorazioni come sopra previste;

Considerato che con la ratifica succitata il comitato esecutivo del C.E.R. ha altresì confermato, per tutti i semestri predetti, le maggiorazioni del 9,50% per spese generali di progettazione e direzione lavori e dello 0,50% per prospezioni geognostiche, da applicare al massimale da adottare;

Ritenuto che, in applicazione del secondo comma dell'art. 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli importi massimi dei contributi, così come fissati dall'art. 6 della legge stessa, vanno proporzionalmente elevati in relazione al costo massimo che viene determinato per le costruzioni nel Belice;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, per la costruzione degli alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, il limite massimo del costo di costruzione, per il secondo semestre 1983 è determinato in L. 405.570 al mq; per il primo semestre 1984 in L. 419.760 al mq; per il secondo semestre 1984 in L. 430.700 al mq; per il primo semestre 1985 in L. 443.650 al mq, e per il secondo semestre 1985 in L. 456.960 al mq.

Art. 2.

A detti limiti massimi sono consentite le seguenti maggiorazioni:

del 10% e del 7% per le abitazioni situate in zone sismiche rispettivamente di 1ª categoria (grado di sismicità = 12) e di 2ª categoria (grado di sismicità = 9);

del 10% per le abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 46, e del 5 % per quelle comprese tra i 46,01 e 70 mq;

sino al 25% quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche o costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione, di cui alla lettera *e*) dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 90 del 24 marzo 1981.

Art. 3.

Ai costi di costruzione come sopra determinati va aggiunto l'onere del 9,50% per spese generali di progettazione e direzione dei lavori e dello 0,50% per le prospezioni geognostiche.

Art. 4.

Gli importi massimi del contributo, di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, così come elevati per il primo semestre 1983, sono rispettivamente ulteriormente incrementati, per il secondo semestre 1983, del 3%; per il primo semestre 1984, del 3,50%; per il secondo semestre 1984, del 2,50%; per il primo semestre 1985, del 3%, ed infine, per il secondo semestre 1985, di ancora un altro 3%.

Roma, addì 12 novembre 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

(7096)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 febbraio 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 » dedicati all'arte rinascimentale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1984, n. 102, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 » dedicati all'arte rinascimentale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1648 del 29 gennaio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli da L. 600 per ciascun soggetto, celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 », dedicati all'arte rinascimentale.

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 X 36; dentellatura: 13¼ x 14; colori: policromia realizzata con un colore calcografico e quattro colori offset; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: quarantacinque francobolli riuniti in quindici trittici.

Le vignette sono riunite in una composizione a trittico e riproducono rispettivamente: il particolare della Venere sul carro di un affresco di Raffaello ed allievi nella villa della Farnesina di Roma, la leggenda « ARTE RINASCIMENTALE » e l'emblema stilizzato, in verde, della manifestazione; l'emblema della mostra filatelica « ITALIA '85 » con la leggenda « ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA - ROMA 25-X 3-XI-1985 »; un particolare di un affresco di Baldassarre Peruzzi nell'episcopio di Ostia Antica, la leggenda « ARTE RINASCIMENTALE » e l'emblema stilizzato, in rosso, della manifestazione.

Completano i francobolli la leggenda « ITALIA » ed il valore « 600 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 42 Poste, foglio n. 21

(7063)

DECRETO 28 marzo 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli della serie ordinaria tematica « Le costruzioni automobilistiche italiane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica « Le costruzioni automobilistiche italiane »;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli riproducenti: autovettura Fiat Uno; autovettura Lamborghini Countach LP 500; autovettura Lancia Thema; autovettura Fiat Abarth 1000 Bialbero;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1651 del 5 marzo 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli, nel valore unico da L. 450, appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni automobilistiche italiane », aventi come soggetti l'autovettura Fiat Uno; l'autovettura Lamborghini Countach LP 500; l'autovettura Lancia Thema; l'autovettura Fiat Abarth 1000 Bialbero.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 X 30; formato stampa: mm 46,8 X 26; dentellatura: 14¼ X 13¼; colori: quadricromia; foglio: quaranta esemplari; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati raffiguranti i marchi di due prestigiose case automobilistiche del passato: « CISITALIA » e « DB VECCHI ».

Le vignette raffigurano le seguenti costruzioni automobilistiche realizzate da industrie italiane: autovettura Fiat Uno; autovettura Lamborghini Countach LP 500; autovettura Lancia Thema; autovettura Fiat Abarth 1000 Bialbero.

Nelle vignette sono riportate le denominazioni dei veicoli, la leggenda « ITALIA » ed il valore « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 42 Poste, foglio n. 54

(7064)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 novembre 1985.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1985.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1985, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1985;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI) da applicarsi per l'anno 1985 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto 13 febbraio 1985 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti « agrumi » e « carciofi »;

Visto il verbale della riunione congiunta tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'AS.NA.CO.DI. tenutasi il 28 marzo 1985 in Bari;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 520641 del 19 agosto 1985, con la quale l'ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza ed alle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1985;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1985, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (CIRAS), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (AS.NA.CO.DI), da applicarsi per l'anno 1985 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « uva e prodotti vari », « prodotti speciali », « riso, mais, tabacco » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 14 novembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(*Omissis*).

(7122)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 dicembre 1984, n. 1222.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato dell'area della superficie complessiva di mq 9.142, occorsa per la realizzazione del Sacrario militare italiano, disposta dal comune di Mignano Monte Lungo (Caserta) con atto 30 dicembre 1977, n. 29676 di repertorio, a rogito dott. Luigi Gamberale, notaio in Cassino (Frosinone), registrato a Cassino in data 18 gennaio 1978 al n. 264.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1985
Registro n. 45 *Finanze, foglio n.* 119

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

L'8 novembre 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1985, n. 438, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica dell'Italia relativo all'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.

Al momento del deposito è stata indicata, quale amministrazione italiana competente ai sensi dell'art. 7, il Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione generale affari generali, Servizio stranieri, palazzo del Viminale, via Agostino Depretis, Roma.

L'Italia ha altresì formulato le due riserve qui di seguito trascritte:

« En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, du présent Accord, l'Etat italien déclare:

1. que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation;

2. qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4 ».

L'accordo, conformemente all'art. 10, entrerà in vigore per il nostro Paese il 1° gennaio 1986.

(7126)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e della giunta amministrativa dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, registrato dalla Corte dei conti il 24 settembre 1985, registro n. 64, foglio n. 3, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 marzo 1985 è stato stabilito che l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1984 sia sostituito dal seguente:

« Art. 1. — A decorrere dal 4 giugno 1983 ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma spetta, ove competa, un compenso fisso mensile di L. 60.000 lorde ed un gettone di presenza di L. 20.000 lorde per la partecipazione alle sedute del predetto organo collegiale ».

A decorrere dal 1° ottobre 1984 la misura dei compensi spettanti ai componenti il predetto organo collegiale viene così rideterminata:

L. 90.000 mensili lorde a titolo di indennità di carica;

L. 30.000 lorde a titolo di gettone di presenza.

A decorrere dalla data della sua costituzione ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'ente e fino al 30 settembre 1984 ai membri della giunta amministrativa dell'Istituto nazionale di geofisica spetta, ove competa, un compenso fisso mensile di L. 90.000 lorde, remunerativo anche dell'attività svolta in qualità di membri del consiglio di amministrazione ed un gettone di presenza di L. 20.000 lorde per la partecipazione alle sedute del predetto organo collegiale.

A decorrere dal 1° ottobre 1984 la misura dei compensi spettanti ai membri del predetto organo viene così rideterminata:

L. 135.000 mensili lorde a titolo di indennità di carica;

L. 30.000 lorde a titolo di gettone di presenza.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

(7131)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 140.276.000, dovuto dalla S.p.a. Impresa Frate, in Spresiano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 294.372.000, dovuto dalla S.p.a. Profilati sud, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 100.736.000, dovuto dalla S.r.l. Mi.Da. in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6978)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1984). (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 135 del 10 giugno 1985).

L'elenco delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, nel secondo semestre 1984, citato in epigrafe, è contraddistinto dal **n. 252-*bis***, anziché dal n. 252.

(7179)

MINISTERO DEL TESORO

N. 231

Corso dei cambi del 27 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1723,750	1723,750	1726,50	1723,750	1736 —	1723,75	1723,750	1723,750	1723,750	1723,75
Marco germanico	676 —	676 —	676,05	676 —	675,75	676 —	676 —	676 —	676 —	676 —
Franco francese	221,900	221,900	221,85	221,900	221,90	221,90	221,900	221,900	221,900	221,90
Fiorino olandese	600,900	600,900	600,90	600,900	600,75	600,87	600,850	600,900	600,900	600,90
Franco belga	33,420	33,420	33,42	33,420	33,35	33,41	33,404	33,420	33,420	33,42
Lira sterlina	2531 —	2531 —	2531 —	2531 —	2530 —	2531,65	2532,300	2531 —	2531 —	2531 —
Lira irlandese	2090,750	2090,750	2090 —	2090,750	2090 —	2089,97	2089,200	2090,750	2090,750	—
Corona danese	186,950	186,950	187 —	186,950	187 —	186,96	186,970	186,950	186,950	186,95
Dracma	11,440	11,440	11,46	11,440	—	—	11,442	11,440	11,440	—
E.C.U.	1493,600	1493,600	1494,25	1493,600	1494,10	1493,50	1493,400	1493,600	1493,600	1493,60
Dollaro canadese	1251,100	1251,100	1251 —	1251,100	1260 —	1251,30	1251,500	1251,100	1251,100	1251,10
Yen giapponese	8,575	8,575	8,57	8,575	8,615	8,57	8,575	8,575	8,575	8,57
Franco svizzero	823,900	823,900	824,20	823,900	824,50	823,85	823,800	823,900	823,900	823,90
Scellino austriaco	96,243	96,243	96,25	96,243	96,25	96,24	96,250	96,243	96,243	96,24
Corona norvegese	225,370	225,370	225,50	225,370	225,50	225,42	225,480	225,370	225,370	225,37
Corona svedese	223,760	223,760	224,20	223,760	224,50	223,83	223,900	223,760	223,760	223,76
FIM	314,050	314,050	314,10	314,050	314,75	314,13	314,210	314,050	314,050	—
Escudo portoghese	10,650	10,650	10,76	10,650	10,75	10,67	10,700	10,650	10,650	10,65
Peseta spagnola	10,953	10,953	10,95	10,953	11 —	10,95	10,955	10,953	10,953	10,96
Dollaro australiano	1183,400	1183,400	1185 —	1183,400	1199 —	1183,70	1184 —	1183,400	1183,400	1183,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1723,750
Marco germanico	676 —
Franco francese	221,900
Fiorino olandese	600,875
Franco belga	33,412
Lira sterlina	2531,650
Lira irlandese	2089,975
Corona danese	186,960
Dracma	11,441
E.C.U.	1493,500
Dollaro canadese	1251,300
Yen giapponese	8,575
Franco svizzero	823,850
Scellino austriaco	96,246
Corona norvegese	225,425
Corona svedese	223,830
FIM	314,130
Escudo portoghese	10,675
Peseta spagnola	10,954
Dollaro australiano	1183,700

Media dei titoli del 27 novembre 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,825
» 6 % » » 1972-87 .	93 —
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,750
» 10 % » » 1977-92 .	92,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	97,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	100,575
» » » » 1- 5-1982/86	101,075
» » » » 1- 6-1982/86	101 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,600
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1982/86	100,525
» » » » 1- 9-1983/86	99,925
» » » » 1-10-1982/86	100,575
» » » » 1-10-1983/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,150
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,475
» » » » 1- 6-1983/87	101,725
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	100,625
» » » » 1- 1-1984/88	100,325
» » » » 1- 2-1984/88	1002,50

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88 . .	99
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102
» » » » 1- 9-1983/88 .	102
» » » » 1-10-1983/88 . .	102
» » » » 1-11-1983/90 . .	103
» » » » 1-12-1983/90 .	103
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103
» » » » 1- 3-1984/91 . .	101
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102
» » » » 1- 7-1984/91	101
» » » » 1- 8-1984/91	100
» » » » 1- 9-1984/91	101
» » » » 1-10-1984/91	101
» » » » 1-11-1984/91	101
» » » » 1-12-1984/91	100
» » » » 1- 1-1992	99
» » » » 1- 2-1992	97
» » » » 1- 2-1995	98
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 .	99
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	99
» » » 12 % 1- 2-1988 .	97
» » » 12 % 1- 3-1988 .	98
» » » 12,25 % 1- 5-1988 .	98
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	98
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111
» » » » 1983/90 11,50%	107
» » » » 1984/91 11,25%	107
» » » » 1984/92 10,50%	105

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Indirizzi della politica assicurativa
(Deliberazione 31 ottobre 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 12 gosto 1982, n. 576, sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni, che demanda al CIPE il compito di:

a) formulare gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale con particolare riferimento all'area della Comunità economica europea;

b) verificare lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indicare le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) esaminare la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le note n. 815735 e n. 822192 rispettivamente in data 8 giugno 1984 e in data 13 giugno 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le proprie proposte in ordine alla formulazione degli indirizzi della politica assicurativa, di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge n. 576 del 1982;

Viste le relazioni annuali sullo stato della politica assicurativa predisposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmesse con note n. 811606 e n. 819706 rispettivamente in data 8 febbraio 1984 e 27 marzo 1985;

Considerato preliminarmente che in base al disposto della legge nella formulazione degli indirizzi di politica assicurativa il CIPE deve tener conto di due parametri che vanno opportunamente contemperati: il primo relativo alle esigenze economiche e sociali del Paese: il secondo agli sviluppi del mercato assicurativo internazionale;

Viste le finalità evidenziate nelle proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che riflettono le problematiche e le argomentazioni esposte nelle citate relazioni annuali, finalità che tendono ad un organico sviluppo del settore con conseguenti effetti positivi per l'economia del Paese;

Ritenuta l'opportunità di formulare gli indirizzi della politica assicurativa in coerenza con le proposte del Ministro dell'industria, del commerico e dell'artigianato;

Delibera:

Settore vita

L'assicurazione sulla vita, quale tipico atto di previdenza e fondamentale strumento di risparmio a lungo termine, deve svilupparsi così da raggiungere livelli di diffusione paragonabili a quelli dei Paesi industrializzati.

La valutazione delle cause che incidono sullo sviluppo del settore e la individuazione di adeguati rimedi portano ad indicare due tipi di iniziative:

il primo relativo ad una sempre maggiore diffusione, tra le imprese che esercitano il ramo, dell'adozione di polizze collegate a titoli indicizzati e della creazione di nuovi prodotti assicurativi, andando così incontro alle esigenze manifestate dalla collettività;

il secondo nell'assicurare, con strumenti adeguati, una maggiore diffusione della previdenza integrativa. Compito questo a cui si affianca quello di promuovere ogni utile iniziativa sia per una completa conoscenza assicurativa da parte della collettività sia per la maggiore professionalità di tutti gli operatori.

Nel quadro delle misure che possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo del settore, appare altresì necessario:

procedere rapidamente al perfezionamento in legge del disegno di legge che recepisce la normativa di cui alla direttiva CEE del 5 marzo 1979 recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio;

prevedere una più incisiva disciplina degli incentivi fiscali secondo criteri generali di coerenza perequativa tra le varie componenti del risparmio previdenziale;

ricercare la soluzione del problema della previdenza integrativa dell'assicurazione sociale di base in un sistema pluralistico che comprenda anche le imprese di assicurazioni.

Settore danni

I principali obiettivi da perseguire in questo importante settore possono così riassumersi:

estensisone dell'obbligo assicurativo alla circolazione dei ciclomotori e delle macchine agricole;

inclusione fra i terzi aventi diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, sia pure limitatamente ai danni alle persone, dei familiari del conducente e del proprietario del veicolo, secondo le previsioni della seconda direttiva CEE del 30 dicembre 1983, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione R.C.A., nonché il secondo conducente dei veicoli ai quali debbono essere adibiti due conducenti;

inclusione fra i terzi tutelati anche del proprietario del veicolo che subisca danni alla persona in qualità di pedone;

estensione della garanzia della polizza obbligatoria R.C.A. alla responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli su tutta l'area della CEE;

aumento progressivo dei minimi di garanzia per i quali l'assicurazione deve essere stipulata, in modo da giungere entro i termini fissati dalla citata direttiva CEE, al livello di quelli previsti dalla direttiva stessa;

soppressione della franchigia di L. 100.000 oggi prevista per l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso di sinistro provocato da veicolo assicurato presso una impresa in liquidazione coatta;

elevazione dei limiti per l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato;

apprestamento di nuovi strumenti atti a contenere la litigiosità in materia di sinistri stradali ed a rendere più sollecita la liquidazione dei danni ed il relativo pagamento.

Occorre inoltre che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si faccia promotore:

di uno studio sul problema delle tariffe R.C.A. con particolare riferimento ad eventuali modifiche del regime dei caricamenti;

di uno studio sulle problematiche delle medie e piccole imprese al fine di agevolare la costituzione di servizi in comune o di forme consorziate di attività;

di uno studio concernente le modifiche legislative ritenute opportune alla disciplina del «commissariamento» contenute nell'art. 7 della legge n. 576 del 1982, alla luce delle esperienze nel frattempo maturate, sentendo a tal fine l'ISVAP;

di iniziative opportune al fine di assicurare l'immediato intervento della «Sofigea» nei casi in cui lo stesso sia richiesto. In proposito è necessario perfezionare il sistema di intervento per le imprese in crisi previsto dal decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, prevedendo un più ampio termine per il riconoscimento in favore delle imprese che intervengono nelle operazioni previste dal citato decreto-legge del sostegno finanziario di cui all'art. 7 del decreto medesimo.

Rami danni non auto

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avviare studi per la copertura assicurativa dei rischi catastrofali, con particolare riferimento a quelli conseguenti ad alluvioni, fenomeni tellurici, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi ed inquinamenti.

Sistema di distribuzione

E' infine opportuno perseguire il miglioramento del sistema distributivo nelle sue articolazioni, attraverso la razionalizzazione e la ristrutturazione delle agenzie in modo da avere sul mercato organismi equilibrati nel portafoglio e nell'organizzazione, nonché attraverso la revisione della disciplina dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, al fine altresì di garantire una più adeguata professionalità degli agenti.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(6952)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 565;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Considerato che al concorso pubblico, per titoli, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1984, registro n. 27 Difesa, foglio n. 160, a quindici posti di uditore giudiziario militare, riservato ai magistrati ordinari, ha prodotto domanda di partecipazione un solo candidato;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1985 concernente l'esclusione del predetto per difetto del requisito di cui all'art. 1 del bando di concorso, giusta legge 21 marzo 1953, n. 210;
Tenuto conto che il provvedimento di esclusione è stato impugnato con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla copertura di quattordici posti mediante concorso pubblico, per esami, ai sensi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e di accantonare un posto in attesa dell'esito del ricorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di uditore giudiziario militare.

Dal presente concorso sono esclusi coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed in un colloquio (cfr. allegato n. 2).

Della data e della sede in cui avranno luogo le prove scritte nonché le operazioni preliminari (complessivi quattro giorni), verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 10 gennaio* 1986.

I candidati che abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso ed ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso stesso, disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso nella sede, nei giorni e nell'ora che verranno indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per ottemperare alle seguenti operazioni:

1° *Giorno*:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione;

2°, 3° *e* 4° *Giorno*:

svolgimento delle tre prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove scritte di esame.

I candidati che non consegnino i testi di consultazione ovvero non si presentino per l'identificazione, per comprovata causa di forza maggiore, nel giorno prefissato e siano, quindi identificati al mattino del giorno della prima prova scritta, non saranno autorizzati a consultare testi portati a mano.

E' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti preventivamente autorizzati « cfr lettera *c*) », sopra indicata).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

5) possesso della laurea in giurisprudenza;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo o che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato n. 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 5, lettera *b*), del successivo art. 8;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o dal comandante del Corpo cui appartengono.

Unitamente alla domanda deve essere prestata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, in data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su foglio protocollo. Sullo stesso foglio sarà apposta, sotto la fotografia l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto secondo le modalità stabilite dall'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903.

Art. 5.

I lavori della commissione procederanno secondo il disposto dell'art. 20 del regio decreto n. 2903 indicato nelle premesse e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 565.

Per essere ammessi al colloquio i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e del colloquio.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un medico militare in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

Nel certificato deve essere indicato l'esito degli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, certificato medico e titolo di studio).

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) (certificato del casellario giudiziale, certificato medico e titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (30 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario militare in prova.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettanti nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, oltre gli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1985
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 391

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di uditore giudiziario militare.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 30° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (prov. di . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di non essere soggetto ad esclusione in quanto non dichiarato non idoneo in due precedenti concorsi;

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . rilasciato da . . . . . . di . . . . . . nell'anno accademico . . . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero di avere l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, come risulta dal certificato medico allegato, redatto secondo le modalità stabilite nell'art. 3, n. 7 del bando;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi sede;

di allegare la fotografia, autenticata secondo le modalità previste dall'art. 3 del bando, penultimo comma.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano inviate dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste:

1) In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;
b) diritto penale comune;
c) diritto civile.

(All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere l'effettivo svolgimento delle prove).

2) In un colloquio su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

(7182)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Salerno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Salerno;

Visto il decreto ministeriale in data 21 agosto 1985 modificato parzialmente con successivo decreto del 5 ottobre 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Errico . . . . . punti 160,456 su 186
2) Centonze Gaspare . . . . . » 160,380 »
3) Matarese Francesco . . . . » 158,811 »
4) Circosta Lorenzo . . . . » 157,000 »
5) Zaccardi Leonzio . . . . » 155,000 »
6) Zoia Mario . . . » 153,080 »
7) Visone Aniello . . » 150,435 »
8) Melandri Eligio . . . » 147,069 »
9) Carollo Antonio . » 146,441 »
10) Amorese Arturo . . . . » 142,241 »
11) Marazzina Felice . . . . » 141,534 »
12) Rizzo Guido . . » 141,209 »
13) Boianelli Fernando » 141,027 »
14) Zarcone Vincenzo . . » 140,023 »
15) De Martino Salvatore . . . . » 138,003 »
16) Scarrocchia Geminiano . . » 137,638 »
17) Caldarella Antonino . » 137,522 »
18) Mita Antonio . . » 137,511 »
19) Cortese Mario . » 137,181 »
20) Piizzi Tommaso . . . . » 136,532 »
21) Agnoli Mario . . » 136,379 »
22) Mongiovì Michele . » 134,686 »
23) Sorge Giuseppe . . » 134,667 »
24) Colazingari Emilio . . . » 134,308 »
25) Alfano Antonio (ammesso con riserva) . . . . » 133,314 »
26) Compagnucci Carlo . . . . punti 132,909 su 186
27) Battista Vitantonio . . . . » 130,532 »
28) Fabbro Raffaello . . . . . » 129,524 »
29) Stabili Franco . . . . . » 128,829 »
30) Piterà Francesco . . . . . » 128,582 »
31) Mele Leonardo . . . . . » 124,157 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(7034)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Catania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 maggio 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Catania;

Visti i decreti ministeriali in data 4 settembre 1985 e 30 ottobre 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1) Strano Giuseppe . . . . . punti 155,160 su 186
2) Zaccardi Leonzio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . . » 155,000 »
3) Circosta Lorenzo . . . . . » 155,000 »
4) Giglio Francesco . . . . . » 154,192 »
5) Zoia Mario . . . . . . » 152,080 »
6) Lauria Rocco . . . . . . » 147,656 »
7) Riminucci Adello . . . . . » 146,959 »
8) Melandri Eligio . . . . . » 146,569 »
9) Carollo Antonio . . . . . » 145,941 »
10) Carusi Agostino . . . . . » 143,793 »
11) Zarcone Vincenzo . . . . . » 143,523 »
12) Finarelli Arnaldo . . . . . » 142,672 »
13) Amorese Arturo . . . . . » 142,241 »
14) Matarese Francesco . . . . » 141,411 »
15) Mazzarella Giuseppe . . . . » 140,621 »
16) Boianelli Fernando . . . . » 140,027 »
17) Fisicaro Antonino . . . . » 139,106 »
18) Agnoli Mario . . . . . » 136,379 »
19) Sorge Giuseppe . . . . . » 135,167 »
20) Mongiovì Michele . . . . . » 133,436 »
21) Compagnucci Carlo Filippo . . » 131,909 »
22) Fabbro Raffaello . . . . . » 131,100 »
23) Lentini Vincenzo . . . . . » 129,398 »
24) Sayeva Giuseppe . . . . . » 128,641 »
25) Rotella Mario . . . . . » 124,010 »
26) Mangiameli Sebastiano . . . » 102,786 »
27) Scaffidi Abbate . . . . . » 101,976 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(7033)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a quarantatre posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per titoli, a quarantatre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1981, è stata pubblicata a pag. 678 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 dell'1-30 novembre 1983 (diramato il 26 ottobre 1985).

(7136)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diari delle prove scritte dei concorsi a trentadue posti di ragioniere, a quarantotto posti di segretario tecnico, a quaranta posti di coadiutore di archivio e a cinquanta posti di coadiutore dattilografo.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentadue posti di ragioniere in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, si svolgeranno a Roma, presso il Centro internazionale Roma Hotel Ergife, via Aurelia, 619, nei giorni 4 e 5 giugno 1986, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantotto posti di segretario tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, si svolgeranno a Roma, presso il Centro internazionale Roma Hotel Ergife, via Aurelia, 619, nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 1986, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore dattilografo in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, si svolgerà a Roma, presso il Centro internazionale Roma Hotel Ergife, via Aurelia, 619, il giorno 18 aprile 1986, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova scritta del concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore di archivio in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, si svolgerà a Roma, il giorno 30 giugno 1987, con inizio alle ore 8 nelle seguenti sedi:

Centro internazionale Roma Hotel Ergife, via Aurelia, 619, per i candidati il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere: **A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M**;

Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, per i candidati il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere: **N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z.**

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

(6962)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio della prova pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

Si comunica che la prova pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante in prova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1985, già fissata per i giorni 9, 10 e 11 dicembre 1985, è rinviata ed avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

27 gennaio 1986: per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera A alla lettera E compresa;

28 gennaio 1986: per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera F alla lettera O compresa;

29 gennaio 1986: per i candidati i cui cognomi inizino dalla lettera P alla lettera Z compresa.

Le donne coniugate dovranno tener conto del cognome da nubile per individuare il giorno in cui dovranno presentarsi per l'espletamento della prova pratica.

(7183)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/17, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici:

A) Area funzionale: medicina:

due posti di primario ospedaliero (disciplina: uno di pediatria, uno di radiologia);

tre posti di assistente medico (disciplina: uno di pediatria, uno di medicina generale, uno di radiologia);

B) Area funzionale: chirurgia:

un posto di primario ospedaliero (disciplina: anestesia rianimazione);

un posto di assistente medico (disciplina: anestesia e rianimazione).

Profilo professionale: biologi:

un posto di biologo collaboratore (assistente tecnico biologo).

Profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria:

otto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato di lavanderia).

Profilo professionale: agenti tecnici:

un posto di agente tecnico (ausiliario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gioia del Colle (Bari).

(7214)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di ingegnere collaboratore per servizio igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

un posto di assistente tecnico per servizio igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

due posti di psicologo collaboratore per servizio psichiatria e N.O.T.;

diciotto posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Tradate (Varese).

(7148)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di assistente medico di geriatria del presidio ospedaliero « S. Anna »;

un posto di assistente tecnico (geometra);

un posto di veterinario collaboratore;

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di terapista della riabilitazione - educatore professionale del centro socio-educativo di Cassina Rizzardi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » in Como.

(7165)

Concorso a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 22

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente sociale collaboratore - ruolo tecnico - profilo professionale: assistente sociale, presso la unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Sondrio.

(7213)

REGIONE SICILIA

Concorso a cinque posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a cinque posti di assistente medico a tempo pieno, per l'area funzionale di chirurgia (di cui un posto di ortopedia, due posti di oculistica e due posti di anestesia e rianimazione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Agrigento.

(7149)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di veterinario collaboratore;

tre posti di ostetrica;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

(7151)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/2, a:

un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Roma.

(7150)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica presso l'unità sanitaria locale di Aosta.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad otto posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica (il numero dei posti è elevato da otto a nove).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scale alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(7166)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

(7172)

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 61. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 16 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 6604 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

è annullato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della divisione di pediatria (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area funzionale di medicina);

è ridotto da due ad uno il numero dei posti di tecnico di laboratorio medico (ruolo sanitario - personale tecnico sanitario - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

(7187)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di tecnico del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(7169)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 280 del 28 novembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un centralinista telefonico non vedente.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di cinque unità per la copertura di varie posizioni di lavoro.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
  Libreria VETRONE
  Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
  Libreria BESSO
  Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Libreria MONTEMURRO
  Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA**
  Edicola PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  LE FORCHE CAUDINE
  Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **SALERNO**
  Libreria INTERNAZIONALE
  Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ:**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria LAVAGNA
  Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE:**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
  Libreria CATALDI
  Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:**
  Libreria CAMERA DEPUTATI
  Via Uffici del Vicario, 17
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria DA MASSA CRISTINA
  Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA**
  Libreria MAUCCI
  Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
  Ditta I.C.A.
  Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
  Libreria VERONI
  Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
  Libreria SEMPRUCCI
  Corso XI Settembre, 6

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA:**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI**
  Ditta I.C.A.
  Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
  Libreria PASQUALE
  Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
  GALLERIA DEL LIBRO
  Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
  Ditta I.C.A.
  Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:**
  Libreria FORENSE
  Via Monte Pasubio, 19/A
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria EINAUDI EDITORE
  Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:**
  Libreria ARLIA
  Via V. Emanuele, 60/62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
  Libreria O.S.P.E.
  Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Bon Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
  Libreria DANTE
  Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
  Libreria DE GREGORIO
  Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:**
  Libreria BARONI
  Via Fillungo, 43
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA**
  Libreria VORTUS
  Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
  Libreria BENETTA
  Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
  Libreria ALL'ACCADEMIA
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via del Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

LAZIO

- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28

MARCHE

- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via V. Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale. . .	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale. .	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale. .	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale. .	L.	101.000
	semestrale .	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale. .	L.	196.000
	semestrale .	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine.	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata . .	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221